



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



LAVORATORI E VOLONTARI DELLO SPORT

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo (art. 25-38)

***Relatore: Dott. Christian Zamblera
(CSEN Monza-Brianza)***

SPORTIVO PROFESSIONISTA

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Articolo 2. Professionismo sportivo: (...) sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, **secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.**

Articolo 3. Prestazione sportiva dell'atleta. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di **contratto di lavoro subordinato** regolato dalle norme contenute nella presente legge.

SPORTIVO DILETTANTE

art. 67 c.1 lett. m) dPR 22 dicembre 1986, n. 917

Assenza di una definizione giuridica di lavoratore sportivo dilettante.

Il legislatore è intervenuto nel qualificare la natura dei redditi percepiti nell' «esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica» ricomprendendoli nella categoria di REDDITI DIVERSI (art. 67-69 TUIR modificati dall'art 37 **Legge 21 novembre 2000, n. 342** con limite esenzione 10 milioni di lire).

INPS e INAIL ebbero modo di precisare successivamente il non assoggettamento a contribuzione vista la natura reddituale dei compensi (redditi diversi) non più qualificabili come «redditi da lavoro».

ART. 67, c. 1, lett. m) DPR 22/12/1986 n. 917

«1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:»

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale, da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS/Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 69, c. 2, DPR 22/12/1986 n. 917

2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Sentenze 2021 nn. 41397 / 41467 / 41418 / 41419 / 41420 / 41468 / 41570 / 41729

Sentenze 2022 nn. 175 / 177 / 952 / 953 / 954 / 1091 / 1092 / 1093

Il Collegio, in ricorsi INPS vs. ASD-SSD, viene chiamato a decidere in tema di *«applicabilità al sistema previdenziale dell'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR. (...)». La Corte scrive «il testo in esame (art. 67 c.1 lett. m) non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono. Ciò si desume chiaramente dall'incipit dell'art. 67 che esclude a priori i redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.»*

Le sentenze ribadiscono l'esclusione dall'area dei redditi diversi (art. 67 dPR 917/86) delle somme percepite da coloro che svolgono l'attività sportiva «professionalmente» intendendosi:

1. esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di attività autonoma con partita IVA (cd. «liberi professionisti» - art. 53 dPR 917/86)
2. esercizio «professionale» di attività sportiva nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui redditi rientrano tra quelli «assimilati a quelli di lavoro dipendente» (art. 50 dPR 917/86)

SANATORIA

ART. 35 c. 8-quater D.LGS. 36/2021 (post correttivo)

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del presente Decreto e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), del dPR 917/86, **non si dà luogo a recupero contributivo**

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (G.U. 18 marzo 2021, n. 67)

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 (G.U. 2 novembre 2022, n. 256)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303)

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Art 16: Proroga di termini in materia di sport (...) *le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»*

LE PRESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021 POST DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2022 (CORRETTIVO)

VOLONTARIO	Art. 29	Assenza di qualsiasi compenso, <u>nemmeno da parte del beneficiario</u> <i>definizione mutuata <u>solo parzialmente</u> dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017 «Codice del Terzo Settore»</i>
LAVORATORE SPORTIVO	Art. 25	Presenza di corrispettivo «(...) esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo»



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



VOLONTARIO SPORTIVO

VOLONTARIO

(ART. 29)

- ▶ Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP, SPORT e SALUTE spa, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali.
- ▶ Le prestazioni sportive dei volontari (...) **non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (...) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- ▶ Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi (rinvio all'art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 117/2017)

(ART. 34)

- ▶ Per gli sportivi dilettanti (...) che svolgono l'attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista all'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. *A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.*
2. *L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.*



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



TRASFERTA

Viaggio fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.

RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI

Per il volontario sono ammessi i rimborsi spese documentati (cd. «a piè di lista») relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di trasferte. La documentazione potrà essere rappresentata da fatture o documento di vendita/prestazione (ex «scontrino fiscale») indiscutibilmente riferibile alla trasferta effettuata dal volontario.

Per il volontario del «mondo sportivo» non è previsto il rimborso forfettario a fronte di un'autocertificazione (art. 17 c. 4 d.lgs. 117/2017) di max euro 10 giornalieri / euro 150 mensili

RIMBORSI CHILOMETRICI

Per il volontario sono ammessi i rimborsi chilometrici connessi a trasferte, su autorizzazione dell'ente dilettantistico erogante, con specifica domanda del volontario finalizzata a dettagliare le trasferte effettuate, i chilometri percorsi A/R dalla propria residenza e i dati dell'autoveicolo utilizzato.

ANNO: _____ MESE: _____

NOTA SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICA

AUTORIZZAZIONE

L'ASD/SSD _____
autorizza il/la Sig./a _____
ad effettuare nel corso del periodo sopra indicato le trasferte in elenco, con l'utilizzo di automezzo proprio, ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle proprie attività di VOLONTARIO, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 28/02/2021, n. 36, riconoscendogli il relativo rimborso per indennità chilometrica.

Timbro ASD/SSD / Firma

DATI AUTOVETTURA

MARCA			
MODELLO		ANNO IMMATRICOLAZIONE	
PERCORRENZA ANNUALE DI RIFERIMENTO KM:			
INDENNITA' AL KM:			

DATA	DESTINAZIONE	KM	EURO
TOTALE €			

Data: _____

Firma del collaboratore: _____

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI
- articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

FRINGE BENEFIT 2023

AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE



MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
ABARTH	595 1.4 TURBO T-JET	165CV	0,5495	2.060,63	2.472,75	4.121,25	4.945,50
ABARTH	595C 1.4 TURBO T-JET	165CV	0,5663	2.123,63	2.548,35	4.247,25	5.096,70
ABARTH	695 2019 1.4 TURBO T-JET	180CV	0,6129	2.298,38	2.758,05	4.596,75	5.516,10
ALFA ROMEO	GIULIA 2.0 TURBO	200CV	0,7180	2.692,50	3.231,00	5.385,00	6.462,00
ALFA ROMEO	GIULIA 2.0 TURBO Q4 VELOCE	280CV AWD	0,8706	3.264,75	3.917,70	6.529,50	7.835,40
ALFA ROMEO	STELVIO 2.0 T	200CV	0,8071	3.026,63	3.631,95	6.053,25	7.263,90
ALFA ROMEO	STELVIO 2.0 T	280CV	0,8921	3.345,38	4.014,45	6.690,75	8.028,90
ALPINE	A110 1.8	250CV	0,7929	2.973,38	3.568,05	5.946,75	7.136,10
ALPINE	A110 1.8	300CV	0,8885	3.331,88	3.998,25	6.663,75	7.996,50
ASTON MARTIN	VANTAGE 4.0	510CV	1,7362	6.510,75	7.812,90	13.021,50	15.625,80
AUDI	A1 ALLSTREET 25 TFSI 1.0	95CV	0,4887	1.832,63	2.199,15	3.665,25	4.398,30



Calcolo dei costi chilometrici

1

INSERIMENTO DATI

2

ESITO DEL CALCOLO

Costi chilometrici al 01-01-2023

Tutti i costi includono l'IVA



Autoveicolo

ABARTH

595C 1.4 TURBO T-JET - 165CV

Benzina Verde

Euro 6

Modifica i dati



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



LAVORATORE SPORTIVO

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25 comma 1)

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrazione gestionale.

1	2	3	4	5	6	7	8
Atleta	Allenatore	Istruttore	Direttore tecnico	Direttore sportivo	Preparatore atletico	Direttore di gara	<u>Altri</u>

8: ALTRI: necessarie specifiche deliberazioni di FSN – DSA – EPS finalizzate ad individuare altre figure qualificabili come «lavoratori sportivi»

8) ALTRI: DELIBERAZIONE FSN/DSA/EPS AFFILIANTE

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016 del 1° dicembre 2016

La Circolare INL precisò che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica fosse regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni e società sportive;

2 – che il soggetto percettore svolgesse mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.

DELIBERA N. 32 DEL 17 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito del C.S.E.N.

LA DIREZIONE NAZIONALE

- Visto il Decreto Legislativo 23 Luglio 199 n. 242 e lo statuto del C.O.N.I.
- Visto il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n. 1525 del 28/10/2014
- Vista la Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui compensi sportivi;

SOGGETTI

- Atleti
- Dirigenti
- Insegnanti tecnici
- Ufficiali di Gara
- Collaboratori sportivi tecnico/organizzativi

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25 comma 2)

- 1) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTE)
- 2) RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(ART. 25 comma 6)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) possono prestare la propria attività sportiva nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, **fuori dall'orario di lavoro** e fatti salvi gli obblighi di servizio, *(come volontari)* **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza. L'attività (...) può essere retribuita dai beneficiari solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza.

Quindi, dipendente pubblico:

VOLONTARIO IN ASD/SSD

→ COMUNICAZIONE

LAVORATORE SPORTIVO IN ASD/SSD → AUTORIZZAZIONE

D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO

LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO (ART. 26)	1. CCNL: mensilità aggiuntive, ferie, permessi, TFR 2. deroghe ad alcune norme dell'ordinario rapporto di lavoro dipendente, tenuto conto delle specificità del «mondo sportivo» 3. Adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali riferiti al rapporto di lavoro dipendente coincidono con quelli ordinariamente previsti dal legislatore, in sede costitutiva, modificativa e risolutiva del rapporto
«Tutela infortuni» (ART. 34)	Assicurazione INAIL obbligatoria. Con il Decreto interministeriale 21 novembre 2022 sono stati definiti i riferimenti tariffari per il premio assicurativo INAIL
«Trattamento pensionistico» (ART. 35)	I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS), gestito dall'INPS. Aliquota contributiva: 38,17 % (33% + 5,17%) di cui 9,19% a carico del dipendente (contributo a carico ASD/SSD: 28,98%)
«Trattamento tributario» (ART. 36 comma 6)	I compensi di lavoro sportivo (<i>anche subordinato, ndr</i>) nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORD. CONTIN.

LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO (ART. 28)

Nell'area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (...) al ricorrere dei seguenti requisiti:

- a) durata delle prestazioni non superiore alle 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive «cd. assistenza in gara»)
- b) prestazioni oggetto di contratto, sotto il profilo tecnico-sportivo, coordinate con i regolamenti di FSN-DSA-EPS

La determinazione del compenso è libera? Limite ex art. 8 comma 2 D.Lgs. 36/2021

«Trattamento tributario» (ART. 36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORD. CONTIN.

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**«Trattamento
pensionistico»
(ART. 35)**

**INPS
GESTIONE SEPARATA
(L. 335/1995)**

Importo compenso annuo	INPS	Nota
Sino a euro 5.000	ZERO	(art. 35 c. 8-bis)
Da euro 5.001 (sino a euro 105.014)	24% (12%)*	Per soggetti titolari di pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
	25% (12,5%)*	Per soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
	+ 2,03%	aliquota aggiuntiva per maternità, malattia, degenza ospedaliera, dis-coll

***: per effetto della riduzione base imponibile del 50% sino al 31/12/2027 (art. 35 c. 8-ter)**

Ripartizione del contributo INPS:
2/3 a carico del committente (ASD, SSD, ecc.)
1/3 a carico del lavoratore sportivo co.co.co. (trattenuto sul compenso spettante)

D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORD. CONTIN.

LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATOR E COORDINATO E CONTINUATIVO

«Assicurazione
contro gli infortuni»
(ART. 34)

Art. 34 c. 3

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, cc. 2 e 3, D.Lgs. 38/2000 (...)

Art. 5, cc. 2 e 3, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

INAIL – Circolare n. 21 del 16 maggio 2022 - § 1.8 «Lavoratori parasubordinati»: *Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022*

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, **nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail**.

A detti limiti, minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.



dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo mensile	euro 1.481,73 euro 2.751,78

CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

ADEMPIMENTI
ACCESSORI E
SEMPLIFICAZIONI
PER LE
COLLABORAZIONI
SPORTIVE

LA CENTRALITA'
DEL
RAS

COMUNICAZIONE UNILAV TRAMITE RAS (ART. 28 c.3)

L'ASD/SSD è tenuta a comunicare al RAS i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione è equiparata alla comunicazione telematica «UNILAV» (modello DM 30/10/2007) con destinatari Centro per l'impiego, INAIL e INPS

? *obbligo di comunicazione di tutti i rapporti a prescindere dai compensi?*

c.3 ultimo cpv. NON sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali **e** previdenziali (la lettera «e» sottintende il doppio requisito e pertanto solo quelli in soglia 5.000 euro)

Le omesse o tardive comunicazioni obbligatorie sono sanzionate con le ordinarie norme in materia lavoro

CIRCOLARE INPS 174/2017 (§ 1) **?** *Compatibilità del trattamento NASPI con i compensi sportivi*

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità NASpl e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.

LUL «LIBRO UNICO DEL LAVORO» TRAMITE RAS (ART. 28 c.4)

Per i rapporti di co.co.co. l'obbligo di tenuta LUL è assolto in via telematica tramite il RAS. Nel caso il compenso annuale del collaboratore non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione di cedolino paga.

(in caso di superamento soglia 15.000, obbligo di cedolino paga)

UNIEMENS TRAMITE RAS (ART. 35 c.8-quinquies)

Per i rapporti di co.co.co. l'adempimento di comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, è assolta tramite il RAS



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO (PROFESSIONISTA CON P.I.)

LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO (PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA)

Professionista che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e ss. Codice Civile)

Il professionista certifica i propri incassi con l'**emissione di fattura** (cd. **parcella**) nei confronti del committente (ASD, SSD, ecc.) con applicazione dell'IVA 22% o senza IVA (es. regime minimi o regime forfettario L. 190/2014)

«Trattamento tributario» (ART. 36)

I compensi di lavoro sportivo (anche per lavoro autonomo, ndr) **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Tutela infortuni

NO assicurazione INAIL
(ART. 34 non li individua tra i soggetti all'obbligo assicurativo)



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO (PROFESSIONISTA CON P.I.)

**LAVORATORE
SPORTIVO
AUTONOMO**

**(PROFESSIONISTA
CON PARTITA IVA)**

**«Trattamento
pensionistico»
(ART. 35)**

INPS
**GESTIONE SEPARATA
(L. 335/1995)**

Importo compenso annuo	INPS	Nota
Sino a euro 5.000	ZERO	(art. 35 c. 8-bis)
Da euro 5.001 (sino a euro 105.014)	24% (12%)*	Per soggetti titolari di pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
	25% (12,5%)* + 2,03%	Per soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie aliquota aggiuntiva per maternità, malattia, degenza ospedaliera, dis-coll

***: per effetto della riduzione base imponibile del 50% sino al 31/12/2027 (art. 35 c. 8-ter)**

Ripartizione del contributo INPS:
2/3 a carico del committente (ASD, SSD, ecc.)
1/3 a carico del professionista (**trattenuta evidenziata in parcella**)



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



D.LGS. N. 36/2021 corretto/integrato dal D.LGS. N. 163/2022 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART. 37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS, CONI e CIP, può essere oggetto di «collaborazioni coordinate e continuative» (art. 409, c. 1, n. 3 CPC)

«Trattamento
pensionistico»
(ART. 35)

«Trattamento
tributario»
(ART. 36)

«Tutela
infortuni»
(ART. 34)

Confermata la completa equiparazione ai compensi erogati ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi

CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



CU 2020 (anno 2019) causale N	N. PERCIPIENTI	%
sino a 5.000 euro	404.913	82%
da 5001 euro sino a 10.000 euro	65.133	13%
Da 10.001 euro Sino a 15.000 euro	15.208	3%
oltre 15.001 euro	9.900	2%
Totale	495.154	100%

SIMULAZIONE: SITUAZIONE ATTUALE E SINO AL 30/06/2023

LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO

ESEMPIO
COMPENSO
ANTE-RIFORMA
(ARTT. 67-69 TUIR)

Descrizione voce		Collaboratore	Committente ASD/SSD
<i>Dettaglio calcolo</i>			
Compenso lordo annuale	A)	20.000,00	20.000,00
IRPEF			
<i>Reddito imponibile (A - 10.000) = 10.000</i>			
IRPEF 23%	B)	2.300,00	
ADD. REG. IRPEF 1,23% (LOMBARDIA)	C)	123,00	
ADD. COM. IRPEF 0,8% (BERGAMO)	D)	80,00	
TOTALE NETTO AL COLLABORATORE (A-B-C-D)		17.497,00	
TOTALE COSTO PER IL COMMITTENTE			20.000,00

SIMULAZIONE: SITUAZIONE DAL 01/07/2023 SINO 31/12/2027

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

*(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)*

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
SINO 31/12/2027**

Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria ->		NO	
CALCOLO VALIDO SINO AL 31/12/2027		Collaboratore	Committente
Compenso lordo annuale		20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)			
Contributo previdenziale			
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore rid. 50%		625,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente rid. 50%			1.250,00
Contributo assistenziale			
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore		101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente			203,00
IRPEF			
Reddito fiscale (oltre 15.000)			
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)		1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)		-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)		-	
TOTALI			
Netto collaboratore		18.023,50	
Costo committente			21.453,00



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



SIMULAZIONE: SITUAZIONE DAL 01/01/2028

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

*(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)*

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
DAL 01/01/2028**

Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria		NO	
CALCOLO VALIDO DAL 01/01/2028		Collaboratore	Committente
Compenso lordo annuale		20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)			
Contributo previdenziale			
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore		1.250,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente			2.500,00
Contributo assistenziale			
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore		101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente			203,00
IRPEF			
Reddito fiscale (oltre 15.000)			
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)		1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)		-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)		-	
TOTALI			
Netto collaboratore		17.398,50	
Costo committente			22.703,00

ANALISI COMPARATIVA

LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO

COMPARAZIONE
(SINO 31/12/2027)

ANTE RIFORMA (ARTT. 67-69 TUIR)		Collaboratore	Committente	
	Netto collaboratore	17.497,00		
	Costo committente		20.000,00	
POST RIFORMA (SINO AL 31/12/2027)		Collaboratore	Committente	Δ %
	Netto collaboratore	18.023,50		3,01
	Costo committente		21.453,00	7,27
POST RIFORMA (DAL 01/01/2028)		Collaboratore	Committente	Δ %
	Netto collaboratore	17.398,50		- 0,56
	Costo committente		22.703,00	13,52

ADEMPIMENTI ACCESSORI E SEMPLIFICAZIONI

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO

AI FINI PREVIDENZIALI (ART. 35 cc.6-7-8)

I lavoratori sportivi autonomi (co.co.co. e liberi professionisti) devono rilasciare autocertificazione attestante la presenza o meno di altra forma previdenziale obbligatoria per la determinazione dell'aliquota contributiva INPS (24% o 25+2,03%).

AI FINI FISCALI (ART. 36 c. 6-bis)

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

L'acquisizione di tali autocertificazioni è fondamentale, perché gli adempimenti posti a carico del committente e da adempiere tramite il RAS sono strettamente legati alla specifica situazione previdenziale e fiscale del lavoratore sportivo.